



# NEX LINE S.R.L.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (d.lgs. 231/2001)

PRODOTTO E VALIDATO

**NEX LINE S.R.L.**

P.IVA IT- 02903070171– CF: 03294760487

VIA DEI FABBRI, 28 – 25032 CHIARI (BS)

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Approvazione del Consiglio di amministrazione | 12/12/2024 |
| Rev.1_18 08 2026                              | 18/08/2026 |

# SOMMARIO

Sommario

## PARTE GENERALE

Definizioni

Presentazione della Società

### **1 Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

- 1.1 I principi generali della normativa
- 1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente
- 1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa
- 1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

### **2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo**

- 2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello
- 2.2 La "formalizzazione" del Modello
- 2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello
- 2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo
- 2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni
- 2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello
- 2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

### **3 L'Organismo di Vigilanza**

- 3.1 I principi generali
- 3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza
- 3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza
- 3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.7 Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

### **4 La diffusione del Modello e l'attività di formazione**

- 4.1 I profili generali
- 4.2 La comunicazione iniziale
- 4.3 La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili
- 4.4 L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori

- 5 **Il sistema disciplinare e sanzionatorio**
- 5.1 I profili generali
- 5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti
- 5.3 Le sanzioni nei confronti dei Responsabili
- 5.4 Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori individuati
- 5.5 Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori e Fornitori
- 5.6 Le misure nei confronti degli Amministratori
- 5.7 Le misure nei confronti dell'Organo di controllo
- 5.8 Le misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

## **PARTE SPECIALE**

### **PARTE SPECIALE A**

Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- A.1 Finalità
- A.2 Fattispecie di reato rilevanti
- A.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- A.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- A.5 Destinatari
- A.6 Principi di controllo e di comportamento
- A.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- A.8 Sanzioni

### **PARTE SPECIALE B**

Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore

- B.1 Finalità
- B.2 Fattispecie di reato rilevanti
- B.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- B.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- B.5 Destinatari
- B.6 Principi di controllo e di comportamento
- B.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza
- B.8 Sanzioni

### **PARTE SPECIALE C**

Reati societari, autoriciclaggio e reati tributari e reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

- C.1 Finalità
- C.2 Fattispecie di reato rilevanti
- C.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- C.4 Principali modalità esemplificative di commissione di reato
- C.5 Destinatari
- C.6 Principi di controllo e di comportamento
- C.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- C.8 Sanzioni

### **PARTE SPECIALE D**

Delitti contro l'industria e il commercio e reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

- D.1 Finalità
- D.2 Fattispecie di reato rilevanti
- D.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- D.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- D.5 Destinatari
- D.6 Principi di controllo e di comportamento
- D.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- D.8 Sanzioni

### **PARTE SPECIALE E**

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- E.1 Finalità
- E.2 Fattispecie di reato rilevanti
- E.3 Principali aree di rischio
- E.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- E.5 Destinatari
- E.6 Principi di controllo e di comportamento
- E.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- E.8 Sanzioni

## **PARTE SPECIALE F**

Reati ambientali

- F.1 Finalità
- F.2 Fattispecie di reato rilevanti
- F.3 Principali aree di rischio
- F.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- F.5 Destinatari
- F.6 Principi di controllo e di comportamento
- F.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- F.8 Sanzioni

## **PARTE SPECIALE G**

Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

- G.1 Finalità
- G.2 Fattispecie di reato rilevanti
- G.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- G.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- G.5 Destinatari
- G.6 Principi di controllo e di comportamento
- G.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- G.8 Sanzioni

# **PARTE GENERALE**

## DEFINIZIONI

**Attività sensibili:** le attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**CCNL:** il Contratto Collettivo applicato ai dipendenti di NEX LINE s.r.l. ovvero il Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici (piccola industria) – Confapi.

**Codice Etico:** il Codice Etico di NEX LINE s.r.l. adottato dal Consiglio di amministrazione della Società.

**Organo Direttivo o Organi dirigente o Organo di vertice:** il Consiglio di amministrazione di NEX LINE s.r.l.

**Collaboratori:** i soggetti che intrattengono con NEX LINE s.r.l. rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

**Società:** NEX LINE s.r.l., con sede legale in via dei Fabbri, 28, Chiari (BS).

**Decreto o d.lgs. 231/2001:** il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

**d.lgs. 24/2023:** il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante la “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

**Destinatari:** i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

**Dipendenti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

**Fornitori:** coloro che forniscono beni o servizi a favore della NEX LINE s.r.l.

**Modello:** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Organo Direttivo di NEX LINE s.r.l., ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001.

**Organismo di Vigilanza o Organismo o Odv:** l’Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

**Segnalazioni whistleblowing:** le comunicazioni, scritte od orali, di informazioni sulle violazioni di cui al d.lgs. 24/2023, effettuate nel rispetto delle previsioni di tale norma.

## PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

NEX LINE s.r.l., azienda operativa dal 1993, opera nel settore della lavorazione di profili estrusi in lega di alluminio, in particolare è strutturata per occuparsi della fase di produzione, attività che si sostanzia dal disegno esecutivo alla realizzazione del prodotto finito, con taglio, tranciatura, lavorazioni CNC e finiture superficiali. Specificamente, la Società ha per **oggetto** (art. 2 dello Statuto):

*« (...) la produzione, lavorazione, trasformazione e il commercio in genere, sia in Italia che all'estero, di manufatti e prodotti di metalli in ferro, alluminio e loro leghe, nonché il loro scambio, importazione, esportazione anche per conto terzi; - l'effettuazione di operazioni di franchising (cioè instaurare rapporti di collaborazione, in varia forma, con altre imprese), Know-How (cioè di trasmissione di conoscenze tecniche, commerciali e di altro tipo e di assistenza nella produzione), di Joint Venture (cioè contrarre una serie di impegni congiuntamente con altre imprese, al fine di giungere alla realizzazione di una operazione, un traguardo, una opera in comune) relativamente alle attività di cui sopra; - l'attuazione di attività di sviluppo ed organizzazione del marketing, indagini di prospettive economiche in campo locale, nazionale ed internazionale, indagini di sviluppo tecnologico nei suoi vari aspetti e tutto ciò che riguarda lo sviluppo della società in relazione all'oggetto sociale; - la produzione, fabbricazione e commercializzazione, sia in Italia che all'estero – in proprio e per conto terzi – di insegne luminose e non luminose, da esterni e da interni, di cassonetti pubblicitari, di insegna per la segnaletica stradale e di arredo urbano, di insegne con pubblicità elettronica computerizzata, di visualizzatori elettronici programmabili, e comunque di strutture pubblicitarie in genere; - la lavorazione e la commercializzazione di profilati metallici in ferro e di alluminio e loro leghe, di lastre di alluminio, di materie plastiche, cavi elettrici, motori ed altro materiale elettrico ed elettronico e dei relativi prodotti accessori derivati, atti ad essere variamente assemblati anche ad uso di mobili, arredi, attrezzature ed impianti (...) La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire licenze di fabbricazione, brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché concedere fidejussioni e garanzie in genere, anche reali a favore di terzi (...) La società potrà assumere, sia in Italia che all'estero, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese già costituite, o partecipare alla costituzione di società o imprese, aventi pure lo stesso scopo o scopi complementari od affini, in via non prevalente ed al fine di stabile investimento (...) Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziaria-rie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalle norme vigenti con particolare riferimento a quelle in materia finanziaria; escludendo le attività per legge riservate a professioni protette».*

L'**attività sociale** è svolta nella sede legale sita in Chiari (BS), via dei Fabbri, 28.

NEX LINE s.r.l. ha adottato la **certificazione** ISO 9001 e ISO 14001 ed è in possesso della **certificazione di prodotto** RINA EN-12899-1 e 12899-4.



La Società persegue il predetto oggetto sociale per il tramite dei seguenti **organi sociali**:

L' ASSEMBLEA DEI SOCI, i cui compiti sono definiti dall'art. 11 dello Statuto della Società: *«Sono di competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479, comma 2 C.C.. (...) Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società».*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, i cui compiti sono così definiti dall'art. 24 dello Statuto sociale: *«L'organo amministrativo (...) gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione: a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile; b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto. (...) L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo (...)».*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, previsto dall'art. 19 dello Statuto, e gli AMMINISTRATORI DELEGATI, previsti dall'art. 25 dello Statuto, che hanno il primo la rappresentanza della società, i secondi la rappresentanza limitatamente all'ambito dei poteri loro conferiti.

In particolare, con delibera del Consiglio di amministrazione sono stati nominati:

un Presidente del consiglio di amministrazione, a cui sono attribuiti i seguenti poteri:

*«i necessari poteri affinché, in nome e per conto della "Nex Line Srl", compia, assumendone diretta responsabilità, tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni per provvedere direttamente ed autonomamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante, puntuale rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di salvaguardia dell'ambiente e di prevenzione degli incendi, di gestione dei rifiuti, con riferimento a tutte le normative vigenti ed ai campi di applicazione delle medesime. In particolare, al consigliere Chiarini Arianna, a cui compete la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett b) D.Lvo 81/2008, sono conferiti nella specifica materia della sicurezza sul lavoro, della prevenzione degli infortuni, della tutela dell'ambiente e della gestione dei rifiuti: a) la facoltà di nominare una o più persone tecnicamente qualificate per investire delle specifiche funzioni, anche di controllo e di sorveglianza, connesse alla tutela antinfortunistica e di igiene sui luoghi di lavoro, nonché alla prevenzione in materia di inquinamento al fine della migliore salvaguardia dell'ambiente. In particolare, si sollecita tale determinazione per l'adempimento delle funzioni tecniche di costante adeguamento alla normativa vigente, di controllo, di sorveglianza, di manutenzione e di verifica delle strutture aziendali e del livello di formazione e informazione dei dipendenti. Una volta individuate la persona o le persone competenti, il consigliere potrà delegare alle medesime tutti i poteri che si renderanno necessari, utili ed opportuni ai fini del rispetto delle normative vigenti e della tutela della Società; b) la rappresentanza, ad ogni effetto, della società stessa avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalle normative generali e particolari, relativamente alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla salute sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione incendi, compreso l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), anche ai fini e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 1124/1965, nonché, salva diversa disposizione da parte del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di sottoporre e far sottoscrivere a quest'ultimo le polizze per la copertura assicurativa della società contro i danni da responsabilità civile per terzi e per dipendenti e quante altre*

opportune e necessarie per manlevare la società da qualsiasi danno; c) la facoltà di consultare, quando ne ravvisasse la necessità, Consulenti Tecnici di fiducia della Società; d) tutti i più ampi poteri decisionali e di firma, con autonomia di spesa, disponendo dei relativi supporti finanziari, necessari all'espletamento delle attività delegate al consigliere, inclusi, tra gli altri, quelli che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono qui di seguito elencati: 1) provvedere autonomamente alla programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione ed adempimento alle norme previste in materia di sicurezza ed igiene ambientale, nonché di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo per quanto necessario in ragione delle attività di impresa. In particolare, il predetto, cui viene conferito ogni potere di determinazione ed iniziativa, con autonomia decisionale e patrimoniale, si dovrà occupare, con l'ausilio dei servizi allo scopo istituiti ed esistenti, di tutte le problematiche connesse e conseguenti all'applicazione delle norme di legge emanate ed emanande in materia. Egli dovrà, pertanto, effettuare le spese di pronto intervento, di ordinario consumo e di necessità connesse al presente mandato, nonché tutti gli investimenti necessari, anche determinando i rapporti contrattuali, le spese e gli oneri relativi con altre imprese ed enti specializzati preposti alla salvaguardia dell'incolumità della salute; 2) dovrà rivolgere particolare attenzione, per l'assolvimento dell'incarico affidatogli, alla normativa vigente riguardante, a titolo meramente esemplificativo: a) L'IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANCHE CON RIFERIMENTO AI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI; b) LA TUTELA IN MATERIA AMBIENTALE; c) LA PREVENZIONE INCENDI; d) LA GESTIONE DEI RIFIUTI; 3) predisporre ed applicare una adeguata normativa interna di disposizioni generali e di ordini di servizio conformi alla legislazione vigente; 4) provvedere affinché, nell'ambito dell'organigramma e delle rispettive responsabilità dei sottoposti, si osservi un costante e rigoroso adempimento delle misure previste, nonché l'osservanza delle stesse disponendo opportune ispezioni; 5) provvedere a valutare i rischi aziendali e ad elaborare il relativo documento nelle forme di cui agli artt. 28 e 29 D.Lvo 81/2008, curando che venga indetta, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 35 D.Lvo 81/2008, la riunione periodica; 6) svolgere tutti i necessari adempimenti per individuare le misure di prevenzione e predisporre conseguentemente i programmi di attuazione delle stesse; 7) organizzare, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, in particolare individuandone e nominandone - se del caso e se consentito dagli artt. 31 co. 6 e 34 D.Lvo 81/2008 anche nella propria persona - il responsabile, preventivamente accertandone attitudini e capacità adeguate nel rispetto della normativa regolatrice della materia e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori; 8) provvedere a consultare, secondo i casi e le modalità previsti dalla legge, una volta eletto o designato, il rappresentante per la sicurezza, nonché fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi ai dati del registro infortuni e delle malattie professionali, alle prescrizioni degli organi di vigilanza; 9) consentire ai lavoratori di verificare, nei modi previsti dalla legge, mediante il loro rappresentante istituzionale, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 10) provvedere a fornire, promuovere, organizzare e sovrintendere alla massima informazione dei lavoratori presenti in azienda circa gli eventuali rischi specifici cui possono essere esposti in quanto connessi alla lavorazione, con riferimento alle peculiari mansioni in concreto esercitate, nonché in ordine ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, diffondendo le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene con ogni idoneo mezzo che ne possa rendere più utile, immediata ed esauriente la conoscenza; attendere alla formazione particolare e generale dei singoli lavoratori, anche mediante l'organizzazione e la tenuta di specifici corsi, se del caso con incarico a una o più società di servizi; 11) aggiornare costantemente le misure di prevenzione, in

relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 12) disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione delle norme disciplinari, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale, utilizzando in modo appropriato tutto quanto messo a loro disposizione; 13) nell'ambito della corretta attività di formazione dei lavoratori, provvedere a vigilare affinché tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione siano sempre adeguati ai rischi, vengano correttamente utilizzati e siano in perfetto stato di efficienza, avvalendosi per tale controllo di personale preposto, deputato a tale funzione per disposizione di legge o per organigramma aziendale, che dovrà segnalare per i provvedimenti disciplinari del caso quei dipendenti che non utilizzino o impieghino irregolarmente o manomettano i mezzi personali di protezione; 14) organizzare la predisposizione delle cautele di carattere generale relative agli ambienti e posti di lavoro e passaggio, e quelle di carattere particolare per quanto attiene specificatamente alla costruzione, manutenzione e destinazione delle scale fisse e mobili, dei ponti sospesi, dei parapetti, degli impianti di illuminazione, delle difese antincendio, contro le scariche atmosferiche, ecc.; 15) adottare tutte le misure preventive, tecniche, organizzative e di informazione necessarie per lo svolgimento delle attività che comportino la movimentazione manuale dei carichi, nonché quelle di equivalente natura e portata previste dalle normative vigenti; 16) in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, se necessario previo ottenimento delle autorizzazioni e concessioni richieste dalla legge, curare le operazioni di manutenzione e riparazione degli edifici e delle opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili e gli strumenti, nonché gli apprestamenti di difesa; 17) provvedere alla predisposizione ed adozione dei mezzi personali di protezione generica e specifica dei lavoratori ed all'approntamento e funzionamento dei soccorsi di urgenza; 18) in generale, provvedere alla tenuta in efficienza e al costante miglioramento dei dispositivi e dei mezzi di protezione; 19) predisporre i piani di emergenza per i casi di pericolo grave ed immediato previsti dalla normative vigente, dando piena e concreta attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute; 20) conservare e compilare secondo i dettami di legge il registro degli infortuni sul lavoro e, comunque, uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 18 lett. R D.Lvo 81/2008; 21) verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutte le macchine, strumenti, utensili e quanto altro, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene ed ecologia, nonché a quanto richiesto dalla normativa di prevenzione incendi; 22) assicurare l'adozione delle necessarie misure di protezione riguardanti le macchine in generale, e particolarmente il funzionamento e la dislocazione di motori, trasmissioni ed ingranaggi, e comunque predisporre le prescritte protezioni di ciascuna determinata operazione o macchina, apparecchiatura o impianto o attività di utilizzazione di materie o prodotti pericolosi o nocivi; 23) disporre le necessarie misure di prevenzione per i mezzi, gli apparecchi e le modalità di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento, anche per quanto concerne la sicurezza delle macchine, dei ganci, dei freni, delle funi e delle catene, degli arresti e dei dispositivi di segnalazione, ecc.; 24) attuare ogni misura necessaria di igiene nei locali e negli spazi di proprietà o in uso alla società, curando che siano approntati e forniti gli opportuni mezzi di prevenzione, facendo sì che le condizioni degli ambienti di lavoro siano e rimangano rispondenti alle prescrizioni di legge e che le lavorazioni implicanti l'utilizzazione di agenti nocivi siano svolte secondo le prescritte misure di igiene del lavoro, nonché nel rispetto della normativa relativa allo smaltimento, allo scarico ed alla emissione degli agenti inquinanti; 25) adottare tutte le idonee misure preventive, valutative, tecniche, igieniche, sanitarie, protettive, organizzative, procedurali e di formazione-informazione relative alla protezione da eventuali agenti cancerogeni e biologici, per il costante adeguamento a tutti gli obblighi previsti in materia dalla legge;

26) *curare che i presidi sanitari di pronto soccorso ed i servizi igienico- assistenziali siano conformi alle previsioni di legge ed organizzare la sorveglianza fisica e medica dei lavoratori, provvedendo alla nomina del medico competente ed attraverso accertamenti preventivi e periodici eseguiti sotto il controllo di esperti qualificati e medici autorizzati;* 27) *richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal D.Lvo 81/2008, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;* 28) *curare le attribuzioni previste e disciplinate dalle norme in tema di ambiente ed ecologia, rifiuti ed emissioni in atmosfera, dovendo agire il consigliere al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. In tale ambito, verificare che i reflui dell'insediamento produttivo siano autorizzati e conformi ai limiti tabellari in vigore, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento e controllo periodico; avendo comunque cura di richiedere o di rinnovare tutti quei provvedimenti autorizzativi che dovesse imporre la normativa antinquinamento relativa a reflui e residui di qualsiasi genere, siano essi allo stato solido, liquido o gassoso;* 29) *disporre e curare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di abbattimento fumi, così che sia garantito il rispetto dei limiti di legge di volta in volta vigenti;* 30) *curare che lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e specie, avvenga nella osservanza delle specifiche norme che regolano la materia, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste o da richiedere e comunque attraverso l'impiego di imprese o enti regolarmente autorizzati. In tale ambito, provvedere a richiedere, a rinnovare e far rispettare tutti quei provvedimenti autorizzativi che la materia in oggetto dovesse prescrivere, effettuando le dovute comunicazioni alle Autorità;* 31) *disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di prevenzione incendi ed attivare le procedure per richiedere le necessarie autorizzazioni al fine dell'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi;* 32) *curare ogni adempimento di carattere amministrativo connesso all'ecologia ed alle materie oggetto della presente delega;* 33) *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione e deteriorare l'ambiente esterno;* 34) *provvedere all'esecuzione ed all'osservanza di tutti gli obblighi di legge relativi all'uso di attrezzature munite di videoterminali, con particolare riferimento a quanto disposto nel titolo VII del D.Lvo 81/2008;* 35) *in ossequio a quanto prescritto dall'art. 26 D.Lvo 81/2008, verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ad eventuali attività da realizzarsi in appalto o contratto d'opera, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. In tale ambito: a) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza; b) cooperare alla attuazione delle misure di protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto; c) coordinare i relativi interventi; d) esigere dalle imprese appaltatrici o dai lavoratori autonomi corrispondenti informazioni sulle loro modalità di intervento in azienda. In relazione a tali attività il consigliere dovrà predisporre, in ossequio all'art. 26 co. 3 D.Lvo 81/2008, uno specifico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività della "Nex Line Srl" e quelle degli appaltatori e/o dei lavoratori autonomi operanti all'interno dell'azienda del committente, curando che tale documento venga allegato al contratto di appalto o d'opera nel quale dovranno essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto;* 36) *in ottemperanza al D.Lvo 81/2008, con particolare riferimento al titolo IV (cantieri temporanei o mobili), curare l'adempimento di tutti gli obblighi di organizzazione delle misure, la verifica dei piani di sicurezza e coordinamento equipollenti alla valutazione dei rischi, l'individuazione delle metodiche, la verifica circa la regolare compilazione delle denunce, nonché la vigilanza sull'attuazione delle stesse, il coordinamento degli addetti, l'adeguamento tecnologico, la formazione ed informazione dei lavoratori. In particolare assumere il ruolo e la funzione di committente per conto della "Nex Line Srl", e così svolgere adeguata*



*istruttoria per la scelta e l'identificazione dei soggetti tra cui nominare le figure professionali di cui all'art. 89 D.Lvo 81/2008 ed in particolare il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione dell'opera ed il coordinatore per la realizzazione della stessa, ed inoltre verificare, in caso di appalto diretto, l'esistenza di adeguate caratteristiche tecniche e prerogative di legge in capo alle imprese cui affidare i lavori. In tale ambito, svolgere ogni necessario controllo affinché il mandato conferito ai professionisti si svolga nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare delle previsioni di cui al richiamato titolo IV D.Lvo 81/2008; 37) curare i rapporti con gli enti pubblici e privati, preposti alla vigilanza ed al controllo nelle materie sopraindicate, rappresentando la società in tutte le sedi ed occasioni anche nei confronti delle Autorità di Polizia Giudiziaria, nelle fasi procedurali e processuali di accertamento di eventuali illeciti, con particolare riferimento a quanto previsto dalle normative speciali in materia e dal D.Lvo 758/94; 38) rappresentare la società in tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni competenti nonché con gli enti di controllo, verifica ed accertamento deputati; 39) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, relazionandolo, se del caso per iscritto, in ordine all'andamento dell'attività nella materia antinfortunistica e di salute e sicurezza sul lavoro, anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione stesso, o a chi per esso, la eventuale predisposizione degli incombeni di competenza, con specifico riferimento al controllo formale sull'attività svolta; 40) segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni specifica circostanza o situazione con riferimento alla quale egli non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti ai precedenti punti; 41) designare un sostituto in ogni circostanza in cui il consigliere sia temporaneamente impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni, per malattia o per altra assenza giustificata, previa segnalazione al Consiglio di Amministrazione dell'impedimento e del nominativo del proprio vicario; 42) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 D. Lvo 81/2008. Al Consigliere Delegato Chiarini Arianna inoltre vengono conferiti in via disgiunta, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, riservando all'assemblea i poteri previsti del codice civile»;*

un CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, a cui sono attribuiti i seguenti poteri:

*«in via disgiunta, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, riservando all'assemblea i poteri previsti dal codice civile. Restano comunque esclusi i poteri attribuiti al Consigliere Delegato Chiarini Arianna in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni, di tutela dell'ambiente, di gestione dei rifiuti e quelli connessi e correlati a dette attribuzioni».*

L'ORGANO DI CONTROLLO, la cui figura è prevista dall'art. 24 dello Statuto sociale. In particolare, è stato nominato il Revisore legale dei conti.

L'esercizio dell'attività sociale è garantito, altresì, da un **organigramma**, che trova una ulteriore e specifica declinazione in talune delle plurime procedure di cui la Società si è dotata.

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

### **1.1 I principi generali della normativa**

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto l'ente saranno pertanto sottoposti a procedimento penale.

### **1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente**

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e indebita destinazione di denaro e cose mobili (314-bis), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

#### Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (635-quater.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D. L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 133);
- estorsione realizzata mediante: accesso abusivo a sistema informatico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 629 comma 3 c.p.).

#### Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);

- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta fili-granata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- pene accessorie e circostanze aggravanti (art. 517-octies, comma 4, c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);



- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);

- Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (art. 601 1 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

#### Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

#### Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

#### Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

#### Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2 del Decreto);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

#### Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1 e 2, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);

- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-sexiesdecies);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

Con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis);
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, commi 1 e 2);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 5 e 6);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, commi 1 e 3-bis);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1);
- delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":

- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6);

In relazione alla commissione dei reati previsti dal d.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2);
- inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal d.lgs. 81/2026 "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE":

- produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art.4);
- produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- impiego di lavoratori stranieri (in numero superiore a 3 o minori in età non lavorativa o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603-bis c.p.) privi di permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nello Stato in violazione delle norme di cui al d.lgs. 286/1998 (art. 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, se si fondano sulla negazione o minimizzazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 comma 3-bis legge 13/10/1975 n. 654, oggi art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989, n. 401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989, n. 401);
- giuochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 comma 4 legge 13/12/1989, n. 401).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 10/03/2000, n. 74), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10/03/2000, n. 74) e indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 10/03/2000, n. 74), se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. n.141/2024);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 84 d.lgs. n. 141/2024);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. n. 141/2024);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis d.lgs. 504/1995);
- vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies d.lgs. 504/1995);
- fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. 504/1995);

- associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e di bevande alcoliche (art. 43 d.lgs. 504/1995);
- alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. 504/1995)
- deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 d.lgs. 504/1995)
- irregolarità nella circolazione (art. 49 d.lgs. 504/1995).

#### Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

#### Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-octiesdecies del Decreto)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

#### Delitti contro gli animali (art. 25 noviesdecies)

- uccisione di animali (art. 544 bis c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.);
- divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

#### Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);



- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea:

- violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.);
- violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (Art. 275-ter c.p.);
- violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (Art. 275-quater c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998).

### **1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa**

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- I) sanzioni pecuniarie,
- II) sanzioni interdittive,
- III) confisca del prezzo o del profitto del reato,
- IV) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente. Solo con riferimento ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-*octies*.2 del Decreto) sono previste sanzioni pecuniarie commisurate a percentuali (definite dal legislatore nel minimo e nel massimo) del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria; peraltro, per tali reati, quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, le sanzioni pecuniarie sono direttamente stabilite dal legislatore tra un minimo ed un massimo, prescindendo dal sistema delle quote.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggiore gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);



- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

#### **1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità**

Il Decreto prevede che l'ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato –prima della commissione del fatto– modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel caso in cui invece il modello sia adottato e reso operativo dopo la commissione del fatto – ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento– il Decreto non prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente, ma una serie di benefici in termini di riduzione della sanzione pecuniaria, esclusione della sanzione interdittiva (laddove applicabile), nonché sospensione/revoca della misura cautelare qualora irrogata.

In ogni caso, nel d.lgs. 231/2001 si specificano le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, i modelli devono:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, tra cui, specificamente, la violazione delle misure di tutela del segnalante e la condotta di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;
- prevedere uno o più canali (che garantiscano la riservatezza del segnalante) che consentano di presentare, anche con modalità informatiche, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, con espresso divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello**

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato con delibera del Consiglio di amministrazione della Società.

I soggetti apicali della Società hanno deciso di adeguarsi alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 principalmente per sensibilizzare tutti i soggetti che operano nella Società e interagiscono con essa rispetto all'adozione di comportamenti virtuosi atti ad evitare la commissione di reati.

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società intende:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili all'ente;
- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono contrari alle disposizioni di legge, alla cultura ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività della Società;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la governance dell'ente e l'immagine della Società.

### **2.2 La "formalizzazione" del Modello**

Il lavoro svolto al fine della predisposizione del presente Modello organizzativo ha tenuto conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6 comma 2) e, segnatamente, la Società ha proceduto a:

- a) *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati".*

A tal fine, la Società ha:

- identificato i settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal d.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei principali documenti (a titolo esemplificativo: Atto Costitutivo, Statuto, Documento di Valutazione dei Rischi, organigrammi, mansionario delle figure professionali dell'ente, procedure, ecc.);
- analizzato i settori/attività/aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte della Società, dai suoi esponenti, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto, anche attraverso interviste ai soggetti interessati;
- individuato regole interne e protocolli esistenti (formalizzati o meno) con riferimento ai settori/attività/aree sensibili individuati come a rischio di commissione dei reati presupposto.

Con riferimento a tale esigenza, la Società ha elaborato una "Mappatura delle attività".

- b) *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap. 2.6 della presente Parte Generale), sia protocolli specifici (di cui alle singole Parti Speciali del presente Modello organizzativo).

- c) *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati".*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap. 2.7 della presente Parte Generale), sia protocolli specifici (di cui alla sezione "Gestione delle risorse finanziarie" - Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo).

- d) *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti flussi informativi distinti in "Informazioni" e "Segnalazioni" (di cui al Cap. 3.6 della presente Parte Generale), oltre che specifici report indicati nella Tabella riportata nel Cap. 3.7.

- e) *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

Con riferimento a tale esigenza, è stato introdotto specifico sistema disciplinare e sanzionatorio (Cap. 5 della presente Parte Generale).

Ulteriori richiami alle sanzioni sono infine contenuti in ciascuna Parte Speciale.

- f) *"prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare".*

Con riferimento a tale esigenza, è stato adottato idoneo atto organizzativo, da considerarsi parte integrante, ed allegato alla parte generale (allegato 1) del presente Modello di organizzazione gestione e controllo, a cui si rinvia.

### **2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello**

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, la Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili; per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni; in caso di verifiche ed ispezioni; per la partecipazione a bandi/gare d'appalto);
- Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;
- Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo;
- Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società;
- Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;
- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;
- Gestione dei cespiti della Società;
- Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;
- Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;
- Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore;
- Gestione delle attività che hanno impatto sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Gestione delle attività ad impatto ambientale e che comportino la produzione di rifiuti.

Il Modello organizzativo si compone (oltre alla presente Parte Generale) di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle predette attività.

Nello specifico, le Parti Speciali sono:

- A.** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- B.** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- C.** Reati societari, reati tributari, autoriciclaggio e reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
- D.** Delitti contro l'industria e il commercio e reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea;
- E.** Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- F.** Reati ambientali;
- G.** Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con riferimento ai reati non espressamente previsti nelle Parti Speciali sopra indicate si sono considerati validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Società adottato dal Consiglio di amministrazione, nonché i presidi complessivamente contenuti nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo

## **2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del d.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

## **2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni**

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione del Consiglio di amministrazione; le modifiche e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dall'Organo medesimo, anche su informativa e proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione prende inoltre decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

## **2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello**

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati previsti dal Decreto sono:

- il Codice Etico: ovvero il documento che racchiude i principi etici –quali diritti della personalità e integrità, rispetto delle leggi, professionalità e spirito di collaborazione– che devono ispirare i comportamenti nello svolgimento dell'attività della Società in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società;
- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- la separazione delle funzioni: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;

- la documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- il sistema organizzativo/le deleghe: nello Statuto e nelle deleghe ai Consiglieri di amministrazione sono evidenziati i poteri e le responsabilità conferite, all'interno dell'organigramma della Società sono definiti i compiti di ciascuno degli esponenti della Società stessa.

I Protocolli di dettaglio con riferimento ai diversi reati sono contenuti nelle singole Parti Speciali del presente Modello organizzativo.

## **2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie**

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dall'ufficio amministrazione che, previa verifica, inserisce le disposizioni di pagamento che verranno poi autorizzate ed eseguite da un Consigliere di amministrazione, in coerenza con i poteri attribuiti;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla cassa della Società;
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

Protocolli di dettaglio sono indicati nella sezione "Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito" di cui alla Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo.

## **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1 I principi generali**

Condizione necessaria prevista dal d.lgs. 231/2001 ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed un'efficace attuazione del Modello.

### **3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

Oltre all'autonomia dei poteri, le pronunce dell'Autorità Giudiziaria in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità, di continuità di azione e onorabilità, come di seguito meglio specificati.

**Autonomia e Indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici dell'ente e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie.

L'Odv non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo dell'ente e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con l'Organo amministrativo.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali.

Continuità d'azione: l'Odv svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: essa è garantita attraverso la previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione dei membri dell'Odv. Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente della Società ha espressamente tenuto conto delle cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'Odv, indicate nel successivo paragrafo 3.3.

### **3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza**

Nel nominare il componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente ha tenuto conto delle seguenti cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti:

1. coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
  - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
2. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;



3. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade inoltre dalla carica nel momento in cui, successivamente alla propria nomina, sia:

- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati al numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del suo incarico.

Il componente dell'Odv è, inoltre, sospeso dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nel numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'Organo di vertice determina la durata in carico dell'Odv che è rieleggibile. Il relativo corrispettivo ed il budget a disposizione dell'Organismo vengono determinati dall'Organo Dirigente all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

### **3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo vigila sull'osservanza e sul funzionamento del Modello e ne cura il suo aggiornamento, anche attraverso informative e proposte al Consiglio di amministrazione.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza può, tuttavia, autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo l'Organo amministrativo della Società.

L'Odv, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni dell'ente ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica il funzionamento e l'osservanza del Modello, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;
- segnala all'Organo amministrativo le eventuali opportunità di aggiornamento e miglioramento del Codice Etico e del Modello, tenendo conto della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione, nonché delle modalità di funzionamento del Modello rilevate;
- monitora la diffusione del Codice Etico e del Modello ai Destinatari.

In forza di delibera del Consiglio di amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è stata affidata la gestione del canale di segnalazione interna ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

### **3.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo di vertice e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting: la prima, su base continuativa, e la seconda, a cadenza annuale, attraverso una relazione scritta, che indica con puntualità l'attività svolta nell'anno, anche in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti ed in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello, e definisce il piano di attività previste per l'anno successivo (con indicazione delle attività da svolgere, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi). L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'Odv potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Dirigente ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'Odv è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Dirigente.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Dirigente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Odv (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

### **3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- a) segnalazioni;**
- b) informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini, nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'Odv o di altre strutture dell'ente.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati. Gli atti dell'Organismo di Vigilanza possono essere conservati presso gli uffici della Società, purché contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili solo ai suoi componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio; in alternativa, tali atti possono essere conservati a cura di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza all'uopo incaricato dall'Organismo stesso.

#### **a) Segnalazioni**

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della

Società, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate “a rischio” e disciplinate nel Modello.

Tutti i Destinatari sono, altresì, tenuti a segnalare prontamente ogni comportamento, atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società (di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo), che consiste alternativamente in:

- condotte illecite ai sensi del d.lgs. 231/2001
- violazioni del Modello e/o del Codice Etico;

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti) che siano stati commessi;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti) che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti).

Gli autori delle segnalazioni sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni, che dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, possono essere effettuate:

- a mezzo di posta ordinaria, in busta chiusa riservata, all'indirizzo via Cefalonia, 60 – 25124 Brescia ed indirizzata a “*Organismo di Vigilanza di NEX LINE S.R.L. presso Assoservizi srl*”;
- oralmente, telefonando al numero 331.6669346, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:30, esclusi i consueti periodi festivi, chiedendo di poter colloquiare con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero richiedendo, allo stesso numero, un incontro personale con l'O.d.V;
- Attraverso piattaforma informatica all'indirizzo di seguito riportato <https://whistleblowing4you.assoservizibrescia.it/nexlinesrl>

Si rappresenta che l'Organismo di Vigilanza, al fine di poter ricevere i flussi periodici e per permettere la propria operatività, si è dotato di indirizzo di posta elettronica [servizio.odv.nexlinesrl@assoservizibrescia.it](mailto:servizio.odv.nexlinesrl@assoservizibrescia.it). Sul punto si rammenta che, in ordine alla riservatezza di tale strumento, secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 170 del 23 luglio 2023: «*la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali*».

**Con riferimento alle “segnalazioni *whistleblowing*” si fa specifico rinvio all'allegato 1 alla presente parte generale, parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.**

## **b) Informazioni**

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'Odv le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ATS, ARPA, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società nell'ambito della loro attività di controllo dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le variazioni al sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche officiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'Odv. I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

### 3.7 Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei flussi informativi che debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza:

| Oggetto                                            | Struttura responsabile             | Periodicità | Contenuto                                                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Operazioni straordinarie                           | Consiglio di amministrazione       | Ad evento   | Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali                |
| Variazione organigramma                            | Consiglio di amministrazione       | Ad evento   | Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali                |
| Sistema delle deleghe e delle procure              | Consiglio di amministrazione       | Ad evento   | Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali                |
| Piano formativo annuale                            | Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008 | Annuale     | Copia del piano formativo annuale                                     |
| Partecipazioni ad appalti e/o bandi                | Consiglio di amministrazione       | Trimestrale | Relazione su partecipazione ad appalti e/o bandi                      |
| Procedure                                          | Consiglio di amministrazione       | Ad evento   | Copia delle modifiche di procedure esistenti o di nuove procedure     |
| Bilancio                                           | Revisore unico                     | Annuale     | Bilancio, Relazione sul bilancio e Relazione del Revisore legale      |
| Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro            | Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008 | Annuale     | Relazione del Servizio di Prevenzione e Protezione                    |
| Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro            | Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008 | Ad evento   | Verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 81/2008 |
| Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni | Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008 | Ad evento   | Relazione su infortunio                                               |
| Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni | Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008 | Semestrale  | Statistiche sull'andamento degli infortuni e delle malattie           |

|                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                         |            | professionali                                                                                                                                     |
| Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni                                                 | Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008      | Semestrale | Elenco dei programmi di informazione formazione realizzati                                                                                        |
| Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: controlli                                                 | Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008      | Semestrale | Esiti dei controlli effettuati sui luoghi di lavoro per verificare il puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche.                           |
| Privacy                                                                                            | Consiglio di amministrazione            | Annuale    | Relazione sull'applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali                                                               |
| Information technology                                                                             | Consigliere delegato Davide Chiarini    | Annuale    | Relazione sul sistema IT adottato nella Società                                                                                                   |
| Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati               | Consigliere delegato Davide Chiarini    | Semestrale | Elenco di eventuali irregolarità anche riferite all'utilizzo dei codici di accesso                                                                |
| Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni                                                              | Consiglio di amministrazione            | Semestrale | Dettaglio delle dazioni                                                                                                                           |
| Comunicazioni/ricieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine                         | Consiglio di amministrazione            | Ad evento  | Copia delle comunicazioni/ricieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e /o dalle Forze dell'Ordine                                             |
| Visite ispettive ATS, ARPA, INAIL, Guardia di Finanza e organi amministrativi/giudiziari in genere | Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008      | Ad evento  | Copia verbali degli organi ispettivi e relazione in merito alle ispezioni effettuate                                                              |
| Richieste licenze/autorizzazioni                                                                   | Consiglio di amministrazione            | Ad evento  | Copia della pratica amministrativa relativa alla richiesta di licenze/autorizzazioni e dei conseguenti provvedimenti dell'Autorità Amministrativa |
| Contenziosi in corso                                                                               | Consiglio di amministrazione            | Ad evento  | Relazione in merito ai contenziosi in corso                                                                                                       |
| Provvedimenti disciplinari                                                                         | Presidente Consiglio di amministrazione | Ad evento  | Relazione in merito ai provvedimenti disciplinari irrogati                                                                                        |
| Procedimenti giudiziari                                                                            | Consiglio di amministrazione            | Ad evento  | Relazione in merito ai procedimenti giudiziari in essere                                                                                          |
| Richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario                        | Consiglio di amministrazione            | Ad evento  | Copia della richiesta di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario                                                           |
| Assunzioni di cittadini di Stati terzi                                                             | Presidente Consiglio di amministrazione | Ad evento  | Generalità del nuovo assunto e copia del permesso di soggiorno con evidenza della                                                                 |

|                                                       |                              |           |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                              |           | data di scadenza dello stesso                                        |
| Incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione | Partecipanti all'incontro    | Ad evento | Verbale dell'incontro                                                |
| Attivazione/interruzione certificazione               | Consiglio di amministrazione | Ad evento | Documentazione comprovante l'avvio o la cessazione di certificazione |
| Audit certificazioni in essere                        | Consiglio di amministrazione | Ad evento | Relazione di audit                                                   |

## 4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

### 4.1 I profili generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società stessa.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dall'Organo di vertice, coadiuvato dall'Odv, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

### 4.2 La comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse della Società tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Organo direttivo.

Tutti i Dipendenti e i Dirigenti (ove presenti) devono sottoscrivere un apposito modulo tramite il quale attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione la copia da ultimo aggiornata, ad essi accessibile.

Dell'approvazione del Modello e delle sue successive modifiche ed integrazioni è data comunicazione.

Ai nuovi assunti è consegnata informativa specifica sul Codice Etico e sul Modello Organizzativo, con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

### 4.3 La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito di tale area.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla presente Parte Generale (Cap. 5).

La Società prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano: il contesto normativo, il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, comprensivo delle

Parti Speciali, la disciplina delle segnalazioni di violazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Sarà cura della Società, consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Modello e del Codice Etico.

#### **4.4 L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori**

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori e Fornitori attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

### **5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

#### **5.1 I profili generali**

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal d.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Tale sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e degli obblighi di comportamento previsti nel Codice Etico e nel presente Modello organizzativo.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'Odv della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva e del grado della colpa.

L'Organo di vertice, o un suo componente, sentito l'Odv, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

#### **5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli adottati dalla Società sono considerati illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento, e rinvio, alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro C.C.N.L. Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici (piccola industria) – Confapi (di seguito CCNL). In tal senso restato ferme – e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui al CCNL predetto.



In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa sono comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

Rimprovero verbale: si applica, a titolo esemplificativo, nel caso di lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico e dei Protocolli previsti dal Modello; di lieve inosservanza delle procedure dell'ente e/o dei controlli interni; di tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale alle previsioni del Modello, dei Protocolli, dei controlli e delle procedure interne (si ha lieve inosservanza nei casi in cui le condotte siano caratterizzate da un grado di colpa lieve e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società).

Rimprovero scritto: si applica, a titolo esemplificativo, in caso di inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico e dei Protocolli previsti dal Modello; di inosservanza colposa delle procedure dell'ente e/o controlli interni; di tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale alle previsioni del Modello, dei Protocolli, dei controlli interni e delle procedure interne (si ha inosservanza colposa nei casi in cui le condotte siano caratterizzate da un grado di colpa non lieve, ma non da dolo, o nel caso in cui esse abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società).

Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale (retribuzione base e contingenza): si applica, a titolo esemplificativo, in caso di ripetizione di mancanze punibili con l'ammonizione scritta; di inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e del Modello per le Attività a rischio di reato; di omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale alle previsioni del Modello e del Codice Etico; di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo, alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D. Lgs. 231/2001, al Codice Etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Società, al D. Lgs. 24/2023 o in ordine a tematiche relative; di mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

Sospensione: si applica, a titolo esemplificativo, a mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza; a inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico e dei Protocolli previsti dal Modello; a inosservanza ripetuta o grave delle procedure dell'ente e/o dei controlli interni; a omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale alle previsioni del Modello, dei Protocolli, del Codice Etico, dei controlli Interni e delle procedure dell'ente; a ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate; a violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 o effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Licenziamento: tale sanzione si applica in caso di notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli e dalle procedure interne, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio: comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'ente sia in forma scritta che verbale quali: violazione della normativa interna, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e dei Protocolli, adozione, nell'espletamento di attività nelle aree "a rischio reato", di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello; comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'ente nei confronti dell'autore quali: adozione, nell'espletamento

delle attività nelle aree “a rischio reato”, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, dei Protocolli, della normativa interna e diretti in modo univoco al compimento di una condotta illecita in relazione ai Reati richiamati dal Decreto; comportamenti tali da provocare grave nocimento materiale o all'immagine della Società, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea quali: adozione, nell'espletamento delle attività “a rischio reato”, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, della normativa interna e/o dei Protocolli, tale da determinare il concreto rischio di applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal Decreto.

### **5.3 Le sanzioni nei confronti dei Responsabili**

La violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Responsabili di area/ufficio/funzione, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il Responsabile alla Società.

Costituiscono illeciti disciplinari anche:

- la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi del Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello da parte dei Responsabili stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un Responsabile, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 (su cui si veda l'Allegato 1 alla presente Parte generale) e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni applicabili sono quelle riportate nel precedente Cap. 5.2 in relazione alla gravità della condotta accertata.

### **5.4 Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori individuati**

Nei confronti del Socio/Procuratore che abbia commesso una violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del presente Modello (tra cui, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l'Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) può essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo dalla metà a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- sospensione temporanea dall'incarico e/o dall'attività;
- revoca, totale o parziale, degli incarichi e/o delle eventuali procure.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

### **5.5 Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori e Fornitori**

Ogni violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del Modello (tra cui, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l'Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte di Consulenti, Collaboratori e, in generale, Fornitori (nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto) e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

### **5.6 Le misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri del Consiglio di amministrazione (e, in particolare, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l'Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate), l'Odv informa l'Organo di Controllo e l'intero Consiglio di amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, tra cui l'immediato intervento dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Le violazioni dolose al Modello possono determinare l'immediata decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

### **5.7 Le misure nei confronti dell'Organo di Controllo**

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo (ed, in particolare, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l'Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte di uno o più membri dell'Organo di Controllo, l'Odv informa immediatamente il Consiglio di amministrazione, che assumerà gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee, se del caso interessando l'Assemblea dei Soci per le determinazioni di competenza, ai sensi dello Statuto della Società.

### **5.8 Le misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando le cause di revoca, decadenza e sospensione (su cui si veda il Cap. 3.3 della presente Parte generale), in caso di realizzazione di uno dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti o di violazione del Codice Etico, del Modello e dei relativi Protocolli (ivi compresa la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l'Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle loro funzioni, il Consiglio di

amministrazione provvede ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità della violazione.

In particolare, in base al tipo di rapporto in essere tra la Società e il componente dell'Odv, le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e la revoca dell'incarico.

In caso di mancata gestione, verifica ed analisi delle segnalazioni ovvero di adozione di procedure di gestione delle segnalazioni non conformi alle previsioni di legge e del Modello, il Consiglio di amministrazione, valutata la gravità della violazione, può procedere alla revoca dell'incarico per giusta causa, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.).

#### **Allegato 1 - Atto organizzativo per la segnalazione delle violazioni ex d.lgs. 24/2023**

# **PARTE SPECIALE**

## **PARTE SPECIALE A**

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.**

### **A.1 Finalità**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

### **A.2 Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del Decreto.

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (Artt. 24 e 25 del Decreto)**

Peculato (art. 314), indebita destinazione di denaro o cose mobili (314-bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

Il reato di peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro e della cosa mobile altrui, di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, anche al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

L'indebita destinazione di denaro o cose mobili si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico, al di fuori dei casi integranti peculato, destina il denaro o l'altra cosa mobile di cui ha il possesso o, comunque, la disponibilità, per ragione del suo ufficio, ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e, così facendo, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Il peculato mediante profitto dell'errore altrui si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione europea.  
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta e nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui –mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute– si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da tali contratti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.



#### Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.)

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

#### Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

#### Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

#### Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (ossia la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito).

Viene punito anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se:

il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis;

se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

#### Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni oppure ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, mentre è diminuita della metà nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

#### Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (artt. 320 e 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314 comma 1, 314 bis, 316, da 317 a 319 quater, 321, 322, 346 bis si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) nonché (art. 322 bis comma 1 c.p.):

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale

- o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

### **Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)**

#### Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

#### Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chi accetta, anche tramite intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui all'art. 416-bis comma 3 in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. È, altresì, punita la condotta di chi promette di procurare voti.

#### Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

#### Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.

**Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)**

## **Reato di corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto)**

### Corruzione fra privati (art. 2635 terzo comma c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, perché compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati nel punto che precede), perché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

### Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

## **Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)**

### Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

### Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

### Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

## **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)**

### Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Punisce, inoltre, chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

### Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

### Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

## **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

### Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona

chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere<sup>1</sup>, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

### **A.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili, per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni e per ispezioni e verifiche, per la partecipazione a bandi/gare d'appalto);
- selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;
- selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;
- gestione delle risorse finanziarie, della piccola cassa, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;
- gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.

### **A.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato**

In via preliminare e per quanto in particolare attiene i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali ed incaricati di Pubblico Servizio e Autorità di Vigilanza (di seguito anche “Funzionari Pubblici”), si riporta di seguito una breve definizione:

- per Pubblica Amministrazione: qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero;
- per Pubblici Ufficiali: coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi<sup>2</sup> o certificativi<sup>3</sup>, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- per Incaricato di Pubblico Servizio: colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del Pubblico Ufficiale ed adempie, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli enti gestori dei mercati regolamentati, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, ecc.);
- per Autorità di Vigilanza: quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza

---

<sup>1</sup> Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p., e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

<sup>2</sup> Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione, ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass. Pen., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

<sup>3</sup> Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

professionale, ecc. (quali l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, AEEG, Garante della Privacy, ecc.).

Con specifico riferimento a:

### **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo al rilascio o al rinnovo della certificazione, autorizzazione o concessione.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società presentasse dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di conseguire indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dalla P.A.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore la P.A. al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla P.A.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di malversazione di erogazioni pubbliche nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società destinasse i fondi erogati dalla P.A. al ripianamento di perdite degli esercizi precedenti, anziché all'opera per la quale il finanziamento era stato concesso.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode informatica ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui la Società, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico della P.A. al fine di inserire un importo diverso da quello legittimamente ottenuto.

La gestione dei rapporti con la P.A. per la partecipazione a bandi/gare d'appalto potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società desse o promettesse ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di agevolare la Società nell'assegnazione di un bando o di una gara d'appalto.

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (Guardia di Finanza, Regione Lombardia, ATS, Prefettura, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

### **Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in procedimenti giudiziari in assenza dei presupposti.

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio un apicale della Società, nell'ambito delle



attività finalizzata alla soluzione transattiva di una controversia, offrisse o promettesse denaro o altra utilità alla propria controparte al fine di ottenere indebitamente un accordo transattivo a proprio vantaggio.

La gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, imputato o indagato in un procedimento penale, venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società.

#### **Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa<sup>4</sup>**

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell'ipotesi, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di turbata libertà degli incanti nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società promettesse ad un offerente, partecipante agli incanti, di assumerne un parente e/o un amico, al fine di allontanarlo dagli incanti stessi, così da garantire l'assegnazione del contratto da parte della Pubblica Amministrazione alla Società.

La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore i funzionari dell'INPS facendo apparire un fittizio rapporto di lavoro subordinato ovvero facesse fittiziamente figurare fra il personale assunto della Società soggetti appartenenti a categorie protette.

La determinazione delle retribuzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nel caso in cui, ad esempio, la Società concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L'attività di gestione delle spese di trasferta e dei rimborsi spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di corruzione fra privati, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

L'attività formativa finanziata potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche o truffa ai danni dello Stato, nell'ipotesi in cui la Società –pur ricevendo fondi espressamente destinati alla formazione dei dipendenti– mediante artifici e raggiri non li destinasse alle predette finalità oppure non organizzasse in modo corretto detti corsi, falsificando –ad esempio– la compilazione dei registri delle presenze.

#### **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

La selezione e gestione di fornitori di beni durevoli e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, fossero stipulati

---

<sup>4</sup> Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico, la determinazione delle retribuzioni, con particolare riferimento all'erogazione di maggiorazioni al personale, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un aumento del compenso legato a risultati di produzione incentivasse comportamenti contrari alle disposizioni in materia antinfortunistica (mancato utilizzo di DPI, etc.). La gestione del personale, con particolare riferimento alle attività informative e formative potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire una formazione sufficiente ed adeguata, determinasse a cagionare ad un lavoratore una lesione personale grave o gravissima. Si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale.

contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso fossero conclusi rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati dall'ente pubblico in assenza dei presupposti e al fine di ottenere un indebito vantaggio.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata qualora fossero stipulati contratti di fornitura in tutto o in parte fittizi o a prezzi superiori a quelli di mercato con soggetti/società riconducibili ad esponenti di un'associazione a delinquere anche di stampo mafioso nell'interesse o al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce proveniente da illecito.

### **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**

La gestione delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Società, attraverso una gestione disordinata, lacunosa o poco trasparente di tali risorse, l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.

L'attività di gestione della cassa potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società, disponendo di fondi occulti e volendo 'ripulirli', ne attribuisse fittiziamente la disponibilità (ad esempio, consegnandoli con l'intesa che il ricevente ne faccia l'uso convenuto) a soggetto terzo, che, dietro specifiche indicazioni dell'esponente della Società, li impieghi per l'acquisto di beni strumentali (necessari per l'esercizio dell'attività della Società) che, poi, vengono messi a disposizione dell'ente a condizioni economiche più favorevoli di quelle riscontrabili sul mercato di riferimento.

La gestione delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accettasse come pagamento denaro proveniente da delitto.

La gestione delle risorse finanziarie e/o la gestione dei pagamenti potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società impiegasse, al fine di regolare i pagamenti dovuti dalla Società stessa, carte di credito di provenienza illecita.

La gestione dei rapporti con gli istituti di credito potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società promettesse denaro o altra utilità ad un funzionario di un istituto bancario al fine di ottenere finanziamenti o mutui in assenza dei presupposti.

### **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni**

La gestione degli omaggi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio la Società concedesse omaggi di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di compiere azioni corruttive.

La gestione delle sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società sponsorizzasse eventi tramite soggetti terzi riconoscendo a questi compensi non congrui, al fine di dotarli di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della PA o di soggetti privati.

## A.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del d.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

## A.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo – parte generale) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del d.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

**Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.**

### **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione** (ad esempio, per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, licenze, autorizzazioni, permessi concessioni; per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni; in caso di visite ispettive; per la partecipazione a bandi e gare d'appalto) è fatto **obbligo**:

- in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri con gli esponenti pubblici partecipino almeno due risorse della Società;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un memorandum interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare all'Organismo di vigilanza della Società;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e contestualmente all'Organismo di vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta –in tutto o in parte– con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, etc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato

nella sezione “**Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi**” della presente Parte Speciale;

- prima dell’inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre all’Amministratore competente la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- di eseguire pagamenti alla P.A. solo previa formale richiesta da parte della stessa, richiesta che risulti ufficialmente comunicata ed inoltrata secondo procedure formali, su conti immediatamente riconducibili alla P.A. stessa;
- di archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un’altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l’esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest’ultima in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

### **Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella **gestione del contenzioso** è fatto **divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d’ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell’interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei **rapporti con l’Autorità Giudiziaria**, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto **obbligo** di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.

Nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all’attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare, ove lo ritengano, la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;

- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

### **Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **selezione e gestione del personale** è fatto **obbligo** di:

- elaborare in via preventiva un "profilo di ruolo" riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere;
- raccogliere la candidatura al profilo di ruolo e richiedere ai candidati la consegna di documenti volti alla propria identificazione, anche attraverso il sito web della Società;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il "profilo di ruolo" elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell'immigrazione;
- assicurare all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- con riferimento ai cittadini di stati terzi:
- verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
- acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;

archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;

- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Società stessa;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **gestione dei rimborsi spese** è fatto **obbligo** di:

- assicurare che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- sottoporre la nota spese (qualora presente) con allegati i giustificativi di cui sopra, al presidente del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al punto successivo;
- controllare la correttezza e completezza della documentazione di supporto prima di provvedere al rimborso;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di effettuare rimborsi spese che:

- non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

### **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** è fatto **obbligo** di:

- individuare i nuovi fornitori accertandosi che: l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) o risultante da analoghi sistemi informatici sia coerente con il bene/servizio richiesto; il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.; il possibile fornitore sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e, se del caso, fiscali, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova della predetta regolarità;
- definire in via preventiva il bene o servizio di cui approvvigionarsi, le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Società ha necessità di avvalersi e le caratteristiche professionali che devono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti, e delle modalità con cui essi saranno forniti e del relativo prezzo;
- nei casi di fornitura di manodopera, accertarsi che la misura del prezzo della fornitura sia idonea a garantire il pagamento dei lavoratori secondo il CCNL di riferimento;
- scegliere i fornitori sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;



- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato e selezionato;
- con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare il rifornimento di carburante dei mezzi aziendali esclusivamente presso fornitori autorizzati mediante l'impiego della tessera legata al mezzo da rifornire;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

### **Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito**

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto **obbligo** di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di idonea delega o a ciò autorizzati;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini/contratti/convenzioni e per le quali è stato previamente svolto il controllo di congruità fra ordine effettuato e bene/servizio ottenuto o erogato;
- effettuare i pagamenti impiegando strumenti di pagamento di cui la Società è titolare e/o di cui essa ha la legittima disponibilità;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al d.lgs. 231/2007 nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- svolgere le riconciliazioni periodiche dei conti correnti bancari;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili al di sopra dei limiti di cui al d.lgs. 231/2007;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- impiegare strumenti di pagamento di cui la Società non sia titolare e/o di cui abbia acquisito la disponibilità in maniera illegittima;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

### **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli omaggi è fatto **obbligo** di:



- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;
- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società
- verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Società e in particolare che si tratti di organizzazioni attive nel campo socioassistenziale, sportivo e fieristico;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o brochure dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Società o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, eventuali beni riportanti il logo della società, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia, e, comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società.

## **A.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del d.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti, fermo quanto previsto al paragrafo 3.7 della Parte generale, a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

Ciascun soggetto partecipante ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione deve provvedere ad inviare all'Organismo di Vigilanza un memorandum relativo a tali incontri.

## **A.8 Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

## **PARTE SPECIALE B**

### **DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.**

#### **B.1 Finalità**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

#### **B.2 Fattispecie di reato rilevanti**

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

##### **I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**

###### Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

###### Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con le condotte di procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Estorsione (c.d. informatica) (art. 629 comma 3 c.p.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse), o con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

È prevista un'aggravante se il fatto è commesso in concorso con taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 c.p. o nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. È prevista un'aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente), riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere, ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi, installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

#### Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

#### Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che, nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

#### Delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D. L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

La norma sanziona le condotte di falsa o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti:

- per la predisposizione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di enti pubblici o privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato (facenti parte del cosiddetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);
- per l'effettuazione delle comunicazioni al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) circa l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi informatici destinati a essere impiegati sulle reti e sui sistemi di cui al precedente punto;
- per lo svolgimento delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (per i soggetti pubblici) e dal Ministero dello sviluppo economico (per i soggetti privati) in ordine all'istituzione dei predetti elenchi, all'effettuazione delle notifiche di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, all'effettuazione delle comunicazioni al CVCN.

#### **I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art 25-novies del Decreto)**

Si tratta di reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore.

Segnatamente:

#### Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

#### Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in

locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La norma punisce, inoltre, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni della L. 633/1942, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni della medesima legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

#### Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;



- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche;
- l'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale o la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Il secondo comma della norma in esame, invece, punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa<sup>5</sup>;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

#### Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

#### Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali

---

<sup>5</sup> Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

### **B.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore<sup>6</sup>.

### **B.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato**

#### **Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.**

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati informatici e, più in particolare, quelli inerenti all'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, alla gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di terzi e alla diffusione di virus o programmi illeciti.

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di danneggiamento di un sistema informatico o telematico nell'ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente danneggiasse le infrastrutture tecnologiche di una società concorrente al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine; al reato di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche nell'ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente intercetti le comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione ad una gara d'appalto o di fornitura per conoscere l'entità dell'offerta concorrente

L'attività di installazione dei software protetti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società duplicasse, per trarne profitto e, in particolare, per metterli a disposizione della Società stessa ai fini dell'esercizio della sua attività, programmi per elaboratore protetti dalla normativa sul diritto d'autore o scaricasse in modo illecito dalla rete programmi software protetti dal diritto d'autore.

### **B.5 Destinatari**

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del d.lgs. 231/2001;

---

<sup>6</sup> Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. Nello specifico, l'attività di acquisto dei software potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui la Società stipulasse contratti fittizi per costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

## B.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, è fatto **obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo)

In generale, è fatto **divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del d.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Per presidiare i rischi inerenti alla commissione o tentata commissione di **reati informatici**:

- I server aziendali sono fisicamente posti in locali segregati all'interno della sede aziendale. La possibilità di accesso alla sala server è riservata ad un Consigliere delegato;
- l'accesso ai sistemi informatici è protetto da User Id e password utente personali;
- le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e per qualsiasi altro collaboratore le abbia avute in uso;
- la rete è protetta da firewall e da software antivirus/antispam periodicamente aggiornati;
- l'infrastruttura IT è costantemente aggiornata;
- i backup dei dati residenti sui server sono salvati periodicamente ed i supporti adeguatamente conservati;
- viene eseguita la verifica circa la corrispondenza fra i software installati sui server e sui terminali e quelli in carico alla Società;
- è possibile connettersi da remoto alla rete aziendale, solo tramite VPN, accessibile con credenziali personalizzate per ciascun utente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella **gestione dei sistemi informativi** della Società è fatto **obbligo** di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza
- porre la massima attenzione nell'aprire i file attachments di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti web);
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile;

- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc., rimuovere dati e, in ogni caso, provvedere ad adottare idonei provvedimenti a prevenire accessi non consentiti a dati personali.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa;
- utilizzare supporti rimovibili personali o comunque supporti rimovibili della Società non previamente autorizzati;
- entrare nella rete e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di ente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **obbligo** di:

- verificare preventivamente l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore o diritti di utilizzazione economica o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e

a qualsiasi titolo create ed utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore;

- effettuare tali verifiche attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o incaricando professionisti esterni -la cui selezione avviene nel rispetto di quanto disciplinato dalla sezione "Selezione e gestione di fornitori di beni durevoli e servizi" - per lo svolgimento di tali accertamenti;
- in caso le sopracitate verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di preventivo approfondimento, astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui o comunque impiegare beni della Società (fotocopiatrici, ecc.) al fine di porre in essere condotte in violazione delle norme a tutela dei diritti d'autore;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione, al fine di trarne profitto, beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere, tramite reti telematiche, un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

## **B.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Tutti i Destinatari del Modello che a diverso titolo siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi segnalano all'Organismo di vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice Etico o comunque qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito. Il Consigliere delegato Davide Chiarini, a cadenza annuale, all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo che specifichi:

- mutamenti nell'operatività societaria;
- elenco dei profili utente disattivati (per il personale dimesso, ad esempio);

come indicato nella tabella riportata nel paragrafo 3.7 della Parte Generale.

## **B.8 Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

## **PARTE SPECIALE C**

### **REATI SOCIETARI, AUTORICICLAGGIO, REATI TRIBUTARI E REATI CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUL VALORE AGGIUNTO**

#### **C.1 Finalità**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter, 25-octies (con riferimento al delitto di autoriciclaggio) 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

#### **C.2 Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-ter, 25-octies (con particolare riferimento al delitto di autoriciclaggio) e 25-quinquiesdecies del Decreto.

##### **Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)**

###### False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

###### Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<sup>7</sup>. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

---

<sup>7</sup> I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila.

### False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.<sup>8</sup>

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel d.lgs. 231/2001.

### Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

### Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

### Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori che acquistino o sottoscrivano, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

---

<sup>8</sup> Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010, non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001. Attualmente l'illecito di cui all'art. 29 è stato altresì "depenalizzato" a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 8/2016



#### Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

#### Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del Consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del Consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

#### Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

#### Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

#### Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente.

#### Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

#### Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 d.lgs. 19/2023).

La norma punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare (consistente nell'attestazione, effettuata da un notaio su richiesta della società italiana partecipante ad una fusione transfrontaliera, circa il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

### **Delitto di autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

### **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)**

Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e 2-bis d.lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora un soggetto indichi, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere dette imposte. Tale condotta determina il perfezionamento del reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi anche qualora si realizzi nella forma attenuata, ossia nel caso in cui gli elementi passivi fittizi esposti siano inferiori alla soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

Il reato in questione ha natura residuale e si perfeziona solo nel caso in cui la condotta non sia già suscettibile di acquisire rilevanza penale ai sensi del precedente art. 2 d.lgs. 74/2000.

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si realizza nel caso in cui il soggetto, compiendo operazioni oggettivamente e soggettivamente simulate ovvero utilizzando documenti falsi o, ancora,

altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure, indichi elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.

Come per la fattispecie di cui all'art. 2 del medesimo decreto, è richiesto il dolo specifico di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto.

Oltre al ricorso ad artifici, è inoltre necessario, affinché ricorrano tutti gli elementi tipizzati dalla norma penale in esame, che siano superate le soglie indicate dal legislatore (congiuntamente, in termini di imposta evasa e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi ovvero, alternativamente, in termini di ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta).

Sono ritenuti documenti falsi quelli registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituisce, invece, mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

#### Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2-bis d.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto si perfeziona qualora un soggetto emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Nel caso in cui la condotta sia reiterata più volte nel corso del medesimo periodo d'imposta, si considera realizzato un solo reato.

Qualora l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti sia inferiore alla soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è attenuata.

#### Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

La norma attribuisce rilevanza penale all'occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, da chiunque operata, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il reato, tuttavia, si perfeziona solo nel caso in cui l'autore sia mosso dalla volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione ed, inoltre, esclusivamente nell'eventualità in cui il fatto non costituisca più grave reato.

#### Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora chiunque alieni in modo simulato o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è aumentata.

Inoltre, sempre la medesima fattispecie criminosa risulta integrata dalla condotta di chiunque indichi, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La pena risulta maggiorata nel caso in cui l'ammontare in parola sia superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000), se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore alla soglia indicata dal legislatore e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma precisa che non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, quando i criteri di valutazione sono stati indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali e delle valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma sanziona anche l'omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore alla soglia indicata dal legislatore, e precisa che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore o crediti inesistenti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore.

La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

### **Reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (limitatamente ai prodotti energetici) (art. 25-sexiesdecies del Decreto)**

Sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995)

Il reato si configura qualora un soggetto fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici, sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa, destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato, detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

### Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995)

Il reato si configura qualora un soggetto, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento, contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; ovvero fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Il reato si configura, altresì, qualora un soggetto detenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

### **C.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)**

Premesso che, con riferimento all'ipotesi di autoriciclaggio, possono estendersi tutte le attività già mappate come a rischio di commissione di un delitto o di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (purché vi sia impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa), le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;
- gestione dei cespiti della Società;
- gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;
- selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;
- gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;
- produzione e commercio di beni realizzati dalla Società.

### **C.4 Principali modalità esemplificative di commissione di reato**

#### **Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni a fini fiscali.**

Le attività connesse alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali, ad esempio, attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione e aggregazione dei dati contabili.

La predisposizione delle dichiarazioni previste ai fini fiscali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisse così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

#### **Gestione dei cespiti della Società<sup>9</sup>.**

<sup>9</sup> Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati

La gestione dei cespiti potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'acquisto fittizio di un bene consentisse alla Società di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte e fosse così possibile costituire una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali.

### **Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale.**

La gestione delle attività assembleari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di illecita influenza sull'assemblea nell'ipotesi in cui, ad esempio, la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti (presentazione di documentazione falsa o fuorviante).

### **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.**

Le attività connesse alla selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un fittizio contratto di fornitura, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di fornitura, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

Le attività connesse alla gestione delle consulenze potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un fittizio contratto di consulenza, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di consulenza, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

Le attività connesse alla selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un contratto di fornitura di prodotti energetici (ad es. carburante per il rifornimento dei mezzi aziendali) con soggetto che fabbricasse o raffinasse clandestinamente tali prodotti o li sottraesse con qualsiasi mezzo all'accertamento o al pagamento dell'accisa, versando un prezzo inferiore a quello di mercato, con corrispondente vantaggio della società.

### **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.**

Le attività connesse alla gestione delle sponsorizzazioni potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un fittizio contratto di sponsorizzazione, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di sponsorizzazione, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

### **Produzione e commercio di beni.**

Le attività connesse alla produzione e commercio di beni realizzati dalla Società potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emettesse fatture non corrispondenti a quanto realmente fornito, al fine di consentirne l'impiego al destinatario per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

---

delitti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società alienasse ad un terzo un macchinario non conforme alla normativa in materia antinfortunistica e si verificasse un infortunio ad un lavoratore. Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati ambientali per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società qualificasse erroneamente un rifiuto come cespite e lo depositasse in maniera incontrollata per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa di riferimento



## C.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del d.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

## C.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo)

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale. Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i destinatari debbono attenersi.

### **Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni a fini fiscali**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto **obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione, anche in forma digitalizzata e, se del caso, attraverso contratti di servizi con enti e/o società specializzati;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;



- improntare i rapporti con le Autorità, anche fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti anche fiscali e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia;
- effettuare gli adempimenti fiscali con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- assicurare che la documentazione da inviare ai fini fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme della Società nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

### **Gestione dei cespiti della Società.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto **obbligo** di:

- in caso di vendita di un cespite, acquisire l'autorizzazione dal Consigliere di amministrazione competente;
- procedere alla compilazione di modulistica indicante almeno: la matricola del cespite o, comunque, la descrizione, che ne consenta l'identificazione; il motivo della cessione; il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale, ove previsto dalla legge;
- emettere regolare fattura di vendita;
- in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate, corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni di volta in volta vigenti;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. rimuovere dati e, in ogni caso, provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- in caso di rottamazione, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;
- inviare tutta la documentazione predisposta ad un componente del Consiglio di amministrazione, in coerenza con i poteri attribuiti, per le verifiche necessarie e per la corretta gestione contabile dell'operazione;
- archiviare tutta la documentazione da parte delle figure coinvolte nel processo.

### **Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale**

Con riferimento alla gestione delle attività assembleari e alle operazioni sul capitale, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi direttivi, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto **divieto** di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

### **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** è fatto **obbligo** di:

- individuare i nuovi fornitori accertandosi che: l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) o risultante da analoghi sistemi informatici sia coerente con il bene/servizio richiesto; il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.; il possibile fornitore sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e, se del caso, fiscali, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova della predetta regolarità;
- definire in via preventiva il bene o servizio di cui approvvigionarsi, le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Società ha necessità di avvalersi e le caratteristiche professionali che devono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti, delle modalità con cui essi saranno forniti e del relativo prezzo;
- nei casi di fornitura di manodopera, accertarsi che la misura del prezzo della fornitura sia idonea a garantire il pagamento dei lavoratori secondo il CCNL di riferimento;
- scegliere i fornitori sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato e selezionato;
- con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare il rifornimento di carburante dei mezzi aziendali esclusivamente presso fornitori autorizzati mediante l'impiego della tessera legata al mezzo da rifornire;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

### **Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli omaggi è fatto **obbligo** di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;

- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società
- verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Società e in particolare che si tratti di organizzazioni attive nel campo socio-assistenziale sportivo e fieristico;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o brochure dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Società o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, eventuali beni riportanti il logo della società, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia, e, comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società.

### **Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto **obbligo** di:

- comparare i contratti stipulati e/o le offerte emesse ai clienti con i documenti emessi con specifico riguardo alla natura, alla qualità ed alla quantità delle operazioni;
- controllare le fatture e tutti i documenti fiscali in entrata;
- controllare la sequenza numerica dei documenti emessi;
- garantire la tracciabilità degli incassi.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- emettere fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.

## **C.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter, dell'art. 25-octies (con riferimento al reato di autoriciclaggio) dell'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 provvedono, fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

## **C.8 Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

## **PARTE SPECIALE D**

### **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA<sup>10</sup>**

#### **D.1 Finalità**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis1 del d.lgs. 231/2001 e dall'art. 25-octies.2 del d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

#### **D.2 Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-bis1 e dall'art. 25-octies.2 del Decreto.

##### **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 del Decreto)**

###### Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

###### Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

###### Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

###### Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

---

<sup>10</sup> Le misure restrittive dell'Unione europea sono le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato dell'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

#### Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

#### Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

#### Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

#### Contraffazione di segni di indicazioni geografiche e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

Vi incorre chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali o industriali al fine di trarne profitto o introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporale o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

#### Pene accessorie e circostanze aggravanti (art. 517-octies, comma 4, c.p.)

Le pene sono aumentate se le condotte di cui all'art. 517-sexies c.p.<sup>11</sup> e 517-septies c.p.<sup>12</sup>, al di fuori dei casi degli artt. 416 e 416 – bis c.p., sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

### **Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (25-octies.2 del Decreto)**

#### Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)

Vi incorre chiunque, in violazione degli obblighi o restrizioni previsti da misure restrittive dell'Unione europea o dalle leggi nazionali di attuazione, compia le seguenti condotte: mette a disposizione,

---

<sup>11</sup> Frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), vi incorre chiunque, fuori dai casi dell'art. 517-septies, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

<sup>12</sup> Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.), vi incorre chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

direttamente o indirettamente, fondi<sup>13</sup> o risorse economiche<sup>14</sup> a favore di soggetti designati; omette di congelare fondi<sup>15</sup> o risorse economiche<sup>16</sup> loro appartenenti o da essi controllati; conclude operazioni economiche, commerciali o finanziarie, compresi l'affidamento o la prosecuzione di contratti di appalto pubblico o concessione, con Stati terzi o con entità a essi riconducibili; compie attività di importazione, esportazione, commercio, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto di beni, anche immateriali, oppure presta servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi relativi a tali beni; presta servizi di qualsiasi natura, inclusi quelli finanziari, o svolge operazioni finanziarie. La norma punisce, altresì, chi elude le misure restrittive dell'UE, ad esempio utilizzando o trasferendo a terzi fondi o risorse congelati, oppure presentando o utilizzando dichiarazioni o documenti falsi per impedire l'identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale dei fondi o delle risorse da congelare. Laddove il valore economico delle condotte predette sia inferiore a 10.000 euro, non si applica la sanzione penale.

#### Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (Art. 275-ter c.p.)

La norma punisce la persona designata, oppure il legale rappresentante di un'entità o organismo designati<sup>17</sup>, che violi l'obbligo -previsto da una misura restrittiva dell'Unione europea o dalla legge di attuazione- di comunicare, alle autorità amministrative competenti, i fondi, o le risorse economiche che possiede, detiene, controlla o di cui è proprietario nel territorio dello Stato. La norma punisce, altresì, chiunque, violando l'obbligo previsto nei termini predetti, ometta di fornire alle autorità competenti informazioni di cui sia a conoscenza per ragioni di ufficio o professione, relative a fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato e appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone, enti, organismi o gruppi designati.

#### Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (Art. 275-quater c.p.)

La norma punisce chiunque compia operazioni, presti servizi o svolga attività in violazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è richiesta da una misura restrittiva dell'Unione europea. Laddove il valore economico delle condotte predette sia inferiore a 10.000 euro, non si applica la sanzione penale.

#### Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998)

---

<sup>13</sup> Sono le attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; crediti, diritti di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; crypto-attività così come definite dall'art. 3, paragrafo 1, punto 5, del Regolamento UE 2023/1114.

<sup>14</sup> Sono le attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi

<sup>15</sup> Il congelamento dei fondi comporta il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio.

<sup>16</sup> Il congelamento delle risorse economiche comporta il divieto di utilizzare queste ultime per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

<sup>17</sup> Con ciò si intendono le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea



Vi incorre chi, salvo il fatto costituisca più grave reato, promuove, dirige, organizza finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie atti diretti a procurarne l'ingresso illegittimo, in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea o da una legge che ne dia attuazione.

### **D.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)**

Le principali aree a rischio della Struttura Operativa, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- Produzione e commercio dei beni realizzati dalla Società;
- Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo.

### **D.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato**

La Produzione di beni e servizi derivanti dall'attività sociale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società esercitasse azioni a danno dei concorrenti –quali il boicottaggio, il rifiuto di contrattare, ecc.– al fine di ottenerne un indebito vantaggio.

Le Produzione di beni e servizi derivanti dall'attività sociale potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di frode nell'esercizio del commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

La selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, laddove la Società concludesse operazioni economiche, commerciali o finanziarie con uno Stato, o con organismi da questo controllati a vario titolo, destinatario, e quindi in violazione, di una misura restrittiva dell'Unione Europea e ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la Società eseguisse un contratto di appalto pubblico con un Paese terzo destinatario di misura restrittiva dell'Unione europea.

La selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, nell'ipotesi in cui ad esempio, la Società prestasse servizi di qualsiasi natura in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea.

La selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, laddove la Società utilizzasse, ad esempio, dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di eludere l'identificazione del beneficiario finale di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

La selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, nell'ipotesi in cui ad esempio, la Società importasse, esportasse, commerciasse, vendesse, acquistasse, trasferisse, trasportasse e facesse transitare beni, o prestasse servizi in

relazione a detti beni, in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea e cioè acquistasse beni da un fornitore internazionale laddove il bene stesso e/o il fornitore in questione fossero destinatari di una misura restrittiva dell'Unione europea.

La selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società effettuasse operazioni o prestasse servizi o comunque svolgesse attività in difformità dagli obblighi dettati da un'autorizzazione prescritta da una misura restrittiva dell'Unione Europea.

## **D.5 Destinatari**

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del d.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

## **D.6 Principi di controllo e di comportamento**

In generale, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo).

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-bis1 e 25-octies.2 del d.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

### **Produzione e commercio di beni realizzati dalla società**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella produzione di beni e servizi derivanti dall'attività sociale è fatto **divieto** di:

- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di enti concorrenti;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per gli enti concorrenti con la Società;

- consegnare al cliente un bene avente qualità o caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite;
- porre in vendita o comunque mettere in circolazione prodotti industriali contraffatti o alterati.

### **Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti in ambito internazionale, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo, oltre a quanto previsto nel protocollo 'Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi', è fatto obbligo di:

- in generale, operare nel rispetto di quanto disposto delle misure restrittive dell'Unione europea o delle autorizzazioni prescritte in tale ambito;
- selezionare le controparti commerciali e compiere operazioni economiche, commerciali o finanziarie nel rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea, in particolare verificando se il fornitore e/o il cliente sia soggetto designato o operi all'interno di uno stato designato o, ove le misure restrittive lo prevedano, il fornitore e/o il cliente si rifornisca o venda a soggetto designato o all'interno di uno stato designato;
- svolgere attività o prestare servizi nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione europea;
- assicurare che ogni operazione commerciale sia adeguatamente documentata e tracciata.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- in genere, porre in essere comportamenti diretti a violare le misure restrittive dell'Unione europea e, in particolare, presentare o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere al fine di violare tali misure;
- effettuare operazioni economiche, commerciali o finanziarie con soggetti destinatari di misure restrittive dell'Unione europea;
- porre in essere qualsiasi operazione con riguardo a beni o servizi in violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;
- svolgere attività o prestare servizi in difformità degli obblighi prescritti nelle autorizzazioni rilasciate nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione europea;
- presentare o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere al fine di ostacolare l'identificazione del beneficiario finale di risorse economiche sottoposte a congelamento.

## **D.7 Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis 1 del d.lgs. 231/2001 ed ai sensi dell'art. 25-octies.2 del d.lgs. 231/2001, provvedono, fermo restando quanto stabilito nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

## **D.8 Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

## **PARTE SPECIALE E**

### **DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

#### **E.1 Finalità**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

#### **E.2 Fattispecie di reato rilevanti**

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 1 e 2 c.p.)

Vi incorre chiunque cagiona la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 1 e 3 c.p.)

Vi incorre chiunque cagiona ad altri una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

La norma punisce -salvo che il fatto costituisca più grave reato- chiunque impedisce, intralcia o elude o compromette l'esito dell'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

## **E.3 Principali aree di rischio**

Le problematiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono trasversali all'attività della Società, sicché esse investono ogni ambito dell'operatività dell'ente.

Tra tutte tali attività è possibile affermare che le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- Selezione, assunzione e gestione del personale, attività formativa;
- Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

## **E.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato**

### **Selezione, assunzione e gestione del personale, attività formativa.**

L'attività di selezione, assunzione e gestione del personale, attività formativa potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società assumesse personale non adeguatamente formato ed informato sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa a cui dovrebbe essere adibito, ovvero non aggiornasse tale formazione-informazione nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro o non sottoponesse il personale alla prescritta sorveglianza sanitaria o, ancora, non fornisse al personale i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività lavorativa.

### **Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società.**

L'attività di produzione e commercio di beni realizzati dalla Società potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società organizzasse tale attività in modo pericoloso o non fornisse al personale i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività lavorativa.

### **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.**

L'attività di selezione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società acquistasse inidonei o insufficienti dispositivi di protezione individuale, acquistasse e/o mettesse a disposizione macchine, attrezzature non conformi alla normativa, ovvero, facesse svolgere attività a fornitori non idonei o privi delle necessarie attrezzature, al fine di ottenere un risparmio sui costi.

L'attività di selezione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società non effettuasse la corretta valutazione dei rischi, anche da interferenze, al fine di ottenere un risparmio sui costi.

## E.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del d.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

## E.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, è fatto **obbligo** di assicurare che la gestione delle attività lavorative e la gestione dei rapporti con i fornitori (con specifico, ma non esclusivo, riguardo ai contratti d'appalto, d'opera e somministrazione) avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- documento di valutazione dei rischi (DVR);
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Procedure ed istruzioni in materia di salute e sicurezza.

In generale, è fatto **divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole della Società in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché di porre in essere condotte impeditive nei confronti dell'autorità preposta ai controlli.

Con riferimento a tutte le attività della Società, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

### **Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al d.lgs. 81/2008**

Il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si fonda sulla puntuale osservanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ed adottato dalla Società in conformità alle previsioni dell'art. 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Datore di Lavoro è stato individuato nel Presidente del Consiglio di amministrazione.



La Società ha predisposto un organigramma sia funzionale che nominativo che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico Competente (MC);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- i lavoratori addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di salvataggio e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso);
- i preposti, secondo quanto definito dall'art. 19 e 299 del d.lgs. 81/2008, ai quali spettano i monitoraggi sui lavoratori loro sottoposti, affinché vengano rispettate le procedure ed istruzioni in vigore.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto **obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli infortuni, degli incidenti (mancati infortuni), delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane -in termini di numero e qualifiche professionali- e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare di cui al cap. 5 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al quale si rinvia integralmente.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, RSPP e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al suo Delegato, ove nominato, al Preposto le deficienze dei mezzi, dei macchinari e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro, e/o dal suo Delegato, ove nominato, anche tramite consulenti esterni qualificati.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole della Società.

#### Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

I soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene ambientale, applicabili alla Società.

I soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

#### Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e controllo operativo

Il Datore di Lavoro, con il supporto dei delegati, ove nominati, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti;
- definire le modalità corrette di lavoro in base alla valutazione dei rischi effettuata e definire i sistemi per il controllo operativo dei processi;
- definire responsabilità e modalità di corretta gestione delle emergenze (sia in materia di salute e sicurezza che in materia ambientale) qualora dovessero verificarsi;
- definire ed aggiornare il programma degli interventi parte integrante del Documento di valutazione dei rischi.

Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del d.lgs. 81/2008):

- esamina le singole mansioni ed individua i rischi correlati rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori;
- definisce le corrette modalità di gestione delle attività / processi della Società in base alle mansioni assegnate al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori addetti;
- descrive le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale, oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dai Delegati ove nominati, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, esaminata e - eventualmente aggiornata - in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo
- in ogni caso, almeno ogni anno in sede di riunione periodica svolta in base all'art. 35 del d.lgs. 81/2008.

#### Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Il Datore di Lavoro provvede, direttamente o tramite l'attività dei delegati, ove nominati, e con il supporto dell'RSPP, a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità stagionale;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

A tal proposito, si rileva che il piano informativo e formativo aziendale è allineato con i requisiti di formazione espressamente previsti da:

- d.lgs. 81/08 come formazione generale sui rischi e misure di prevenzione e protezione;
- Accordo Stato – Regioni tempo per tempo vigenti;
- d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente e Modello 231.

#### Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro e dei delegati, ove nominati, monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR. In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati/lavoratori somministrati è sottoposta a screening medico.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta in un luogo che garantisce la riservatezza) ed in un verbale riepilogativo (dati biostatistici anonimi) valutato durante la riunione periodica condotta in accordo all'art. 35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Inoltre, il Medico Competente in fase di aggiornamento del protocollo sanitario redatto con periodicità annuale viene informato dei cambi mansione e/o di nuove assunzioni in azienda.

Il Medico Competente effettua anche il sopralluogo negli ambienti di lavoro (almeno una volta l'anno) e partecipa alla riunione periodica indetta secondo l'art. 35 del d.lgs. 81/2008.

#### Gestione del controllo operativo ed audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il Datore di lavoro, in collaborazione con i Delegati (se nominati), in collaborazione con l'RSPP, e con tutte le altre funzioni coinvolte (anche consulenti esterni qualificati), effettua dei monitoraggi periodici al fine di verificare sul campo il rispetto delle prassi ed attività della Società svolte dai lavoratori rispetto a quanto definito nel Documento di Valutazione dei rischi al fine di prevenire, infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi.

Il Datore di Lavoro, e/o i Delegati ove nominati, oltre alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008, organizza, se ritenuto necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla salute e la sicurezza.

Le predette riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

### **Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione**

Al Datore di Lavoro ed ai suoi Delegati (se nominati), coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione (a favore della Società) è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" nella sezione inerente la "Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi";
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza, sia dei lavoratori impiegati dagli stessi, sia di quelli della Società (con riferimento alle possibili interferenze tra l'attività dell'appaltatore o prestatore d'opera e quella della Società);
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del d.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
  - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
  - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare, ove necessario, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
  - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto del contratto;
  - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
  - garantire che, nei suddetti contratti, siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (ove necessario), con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
  - formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria -ai sensi della normativa di riferimento- al momento dell'ingresso degli appaltatori negli ambienti di lavoro della Società.

## **E.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Datore di Lavoro e i suoi Delegati, ove nominati, fermo restando quanto previsto nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- modifiche e aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi;
- verbali delle riunioni del RSPP e riunioni periodiche;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti.

Il Datore di Lavoro e i suoi Delegati, ove nominati, sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

## **E.8 Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

## PARTE SPECIALE F

### REATI AMBIENTALI

#### F.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art.25-undecies del d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

#### F.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'**art. 25-undecies del Decreto**.

##### Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto, alternativamente, in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, in danno di specie animali o vegetali protette, o in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli, o in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata nel caso in cui l'inquinamento causi la distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale o protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

La pena è, altresì, aumentata se dai fatti di cui sopra deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

##### Commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis.1)

La norma punisce chi, abusivamente, immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione, o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è, altresì, aumentata quando l'inquinamento è prodotto, alternativamente, in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o in danno di specie animali o vegetali protette, o in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli, o in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli la pena è aumentata.

La pena è, altresì, aumentata nel caso in cui l'inquinamento causi la distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale o protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

#### Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

#### Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato– chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati.

#### Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

La norma punisce -salvo che costituisca più grave reato- chiunque impedisce, intralcia o elude o compromette l'esito dell'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

#### Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)



È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

#### Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

La norma punisce -salvo che il fatto costituisca più grave reato- chiunque non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi essendovi obbligato per ordine di legge, giudice o autorità pubblica.

#### Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività o se dal fatto ne deriva o il pericolo per l'incolumità o per la vita delle persone, o il pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema o biodiversità, o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati.

#### Circostanze aggravanti (art. 452 sexiesdecies)

La pena per le condotte di cui agli articoli che precedono sono aumentate se dal reato deriva un profitto di rilevante entità o se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

#### Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

#### Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;

- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104.

La norma punisce, altresì, lo scarico – nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili– di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, in violazione del artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque e dal fatto ne deriva o il pericolo per l'incolumità o per la vita delle persone, o il pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo, sottosuolo, sistema o biodiversità, o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati.

#### Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, in violazione del artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque e dal fatto ne deriva o il pericolo per l'incolumità o per la vita delle persone, o il pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo, sottosuolo, sistema o biodiversità, o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati.

#### Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 5 e 6 d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006. La pena è aumentata se i fatti riguardano rifiuti pericolosi o se dal fatto ne deriva o il pericolo per l'incolumità o per la vita delle persone, o il pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo, sottosuolo, sistema o biodiversità, o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata oppure realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. La pena è aumentata se dal fatto ne deriva o il pericolo per l'incolumità o per la vita delle persone, o il pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo, sottosuolo, sistema o biodiversità, o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati;

- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

#### Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, commi 1 e 3-bis, d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. La pena è aumentata se il fuoco è appiccato a rifiuti pericolosi. La pena è altresì aggravata se dalla combustione di rifiuti pericolosi o non pericolosi ne deriva o il pericolo per l'incolumità o per la vita delle persone, o il pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo, sottosuolo, sistema o biodiversità, o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati.

#### Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 d.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

#### Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi salvo che il fatto costituisca più grave reato, effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art 139 o senza i documenti sostitutivi previsti ovvero riporta, nel formulario stesso, dati inesatti o incompleti.

#### Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 co. 1, d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dell'articolo 3, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1957. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

#### Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter d.lgs. 152/2006)

La norma colpisce chi commette per colpa gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 d.lgs. 152/2006.

#### Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, d.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della

normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;

- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

#### Sanzioni (art. 279 co. 5, d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

#### Commercio animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lettera a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

#### Commercio animali e vegetali (art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

#### Falsificazione o alterazione di certificati e licenze per l'importazione (art. 3-bis, L. 150/1992)

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

#### Detenzione animali (art. 6, co. 4, L. 150/1992)

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

#### Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993)

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, d.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, d.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 d.lgs. 81/2006)

La norma punisce chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, ci cui all'art 2, lettera a), del regolamento UE 2024/590, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali d unionali vigenti.

La norma punisce, altresì, chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), del predetto regolamento o il cui funzionamento dipenda da dette sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali d unionali vigenti.

La pena è diminuita sei fatti predetti sono commessi per colpa grave.

Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 4 d.lgs. 81/2006)

La norma punisce chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, ci cui all'art 2, lettera a), del regolamento UE 2024/573, o prodotti, apparecchiature e loro partiche contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

La norma punisce, altresì, chiunque abusivamente immette, usa o rilascia gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, ci cui all'art 2, lettera a), del regolamento UE 2024/573, o prodotti, apparecchiature e loro partiche contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

### **F.3 Principali aree di rischio**

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- tutte le attività della Società che comportino la produzione di rifiuti;
- selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

### **F.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato**

**Tutte le attività della Società che comportino la produzione di rifiuti**



Tutte le attività della Società che comportino la produzione di rifiuti potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali (nella fattispecie violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in conformità all'art. 258 del d.lgs. 152) nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un risparmio economico, non effettuasse le registrazioni sui registri di carico e scarico e/o effettuasse delle registrazioni difformi rispetto a quanto previsto dalla normativa.

### **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi rilevanti da un punto di vista ambientale**

La selezione e gestione dei fornitori di servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali e, più in particolare, quelli inerenti il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società con specifico riguardo alla loro raccolta, alla compilazione e tenuta della relativa documentazione ed al loro affidamento a fornitori di servizi, ove la Società si affidasse a soggetti non qualificati al fine di conseguire un risparmio di spesa.

## **F.5 Destinatari**

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del d.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

## **F.6 Principi di controllo e di comportamento**

La Società, al fine di rispettare le normative vigenti in materia ambientale, ha provveduto a:

- identificare tutti gli aspetti/impatti ambientali generati dall'ente;
- identificare le corrette modalità di gestione al fine di ottemperare alle prescrizioni legali applicabili in materia ambientale;
- individuare le attività soggette a titolo autorizzativo, nonché quelle soggette ad eventuale deroga dal titolo stesso; verificare l'iter di ottenimento di tale titolo; monitorare le scadenze di tali titoli;
- identificare ruoli, competenze e responsabilità del personale che ricopre incarichi specifici per la corretta gestione delle attività che hanno o possono avere rilevanza per il sistema di gestione ambientale;
- definire tutti i controlli operativi da effettuare al fine di prevenire situazioni di emergenza da un punto di vista ambientale.

Con delibera del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione sono attribuiti, in via esclusiva, i poteri nella materia della tutela ambientale.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.



In generale, è fatto obbligo di assicurare che tutte le attività che abbiano impatti ambientali, siano svolte nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

### **Tutte le attività della Società che comportino la produzione di rifiuti**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è fatto **obbligo**:

- di essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- di identificare in modo univoco il rifiuto da smaltire;
- in caso di affidamento del trasporto (totale e/o parziale) e dello smaltimento di rifiuti a soggetti esterni, di stipulare contratti solo dopo aver verificato il possesso da parte degli stessi di apposite autorizzazioni e, nello specifico, i predetti contratti devono contenere clausole che specifichino:
  - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al d.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;
  - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che l'impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
  - impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa fiscale, previdenziale, assicurativa e della disciplina in materia di immigrazione;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- di accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- in generale, di provvedere alla corretta e tempestiva compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
- provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi in ragione di obbligo di legge, di ordine del giudice o di autorità pubblica.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto**:

- di utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- di conferire i rifiuti in discariche / impianti di recupero non autorizzati o non dotati delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;

- abbandonare o depositare o immettere rifiuti nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo;
- di abbandonare rifiuti o sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo;
- di porre in essere condotte impeditive nei confronti dell'autorità preposta a controlli;
- appiccare il fuoco a rifiuti.

### **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** è fatto **obbligo** di:

- individuare i nuovi fornitori accertandosi che: l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) o risultante da analoghi sistemi informatici sia coerente con il bene/servizio richiesto; il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.; il possibile fornitore sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e, se del caso, fiscali, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova della predetta regolarità;
- definire in via preventiva il bene o servizio di cui approvvigionarsi, le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Società ha necessità di avvalersi e le caratteristiche professionali che devono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti, delle modalità con cui essi saranno forniti e del relativo prezzo;
- nei casi di fornitura di manodopera, accertarsi che la misura del prezzo della fornitura sia idonea a garantire il pagamento dei lavoratori secondo il CCNL di riferimento;
- scegliere i fornitori sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato e selezionato;
- con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare il rifornimento di carburante dei mezzi aziendali esclusivamente presso fornitori autorizzati mediante l'impiego della tessera legata al mezzo da rifornire;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

## **F.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, fermo quanto stabilito nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ARPA, etc.), il partecipante all'ispezione deve provvedere ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta, secondo quanto previsto del protocollo "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" di cui alla Parte Speciale A.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e/o i Delegati, ove nominati, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- l'ottenimento di nuove autorizzazioni;
- installazione di nuovi impianti / attrezzature / macchine potenzialmente generanti emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rifiuti;
- esiti dei controlli relativi alle emissioni in atmosfera (se presenti) e agli scarichi idrici (se presenti);
- avvenute comunicazioni agli/dagli enti preposti in ordine a scarichi idrici, ecc;
- eventuali sversamenti / inquinamenti accidentali di suolo e sottosuolo.

## **F.8 Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

## PARTE SPECIALE G

### DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

#### G.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

#### G.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. **25-quinquies e 25-duodecies del Decreto**.

##### Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù<sup>18</sup> (art. 600 c.p.)

Vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

##### Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Vi incorre chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Vi incorre, inoltre, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

##### Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Vi incorre chiunque:

- sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio di tale materiale pornografico;
- al di fuori delle due ipotesi sopra esposte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra ovvero distribuisce o

---

<sup>18</sup> La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;

- al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

#### Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Vi incorre chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; ovvero, fuori dei casi appena descritti, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

#### Pornografia virtuale (art. 600- quater1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali<sup>19</sup> realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

#### Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Vi incorre chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

#### Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Vi incorre chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Vi incorre, infine, chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui sopra, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

#### Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (art. 601 1 c.p.);

Vi incorre, chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 c.p.

#### Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Vi incorre chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

---

<sup>19</sup> Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

### Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono (art. 603-bis comma 3 c.p.):

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il comma 4 dell'art. 603-bis c.p. sancisce che costituiscono aggravante specifica il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Vi incorre chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

### **Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).**

L'art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 prevede tre delitti:

#### Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al quarto comma dell'art. 603-bis c.p.) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.

Con particolare riferimento alle ipotesi di «particolare sfruttamento», è il già citato comma 3 dell'art. 603-bis c.p. ad elencare i relativi indici. Segnatamente, si tratta di:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Sono previste aggravanti se i fatti sopra descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o se tali fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 d.lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del richiamato d.lgs. 286/1998. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

**Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto)**

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 286/1998)

Vi incorre chi, salvo il fatto costituisca più grave reato, promuove, dirige, organizza finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie atti diretti a procurarne l'ingresso illegittimo, in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea o da una legge che ne dia attuazione.



### **G.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)**

Le principali aree a rischio della Struttura Operativa, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

### **G.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato**

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il Datore di lavoro della Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di riduzione o mantenimento in servitù nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società, in violazione delle norme in materia di impiego, mantenesse una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società, impiegasse i lavoratori in violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

### **G.5 Destinatari**

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del d.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

### **G.6 Principi di controllo e di comportamento**

In generale, ai Destinatari è fatto **obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni del Codice Etico, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo)

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

### **Selezione, assunzione e gestione del personale.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è fatto **obbligo** di:

- elaborare in via preventiva un “profilo di ruolo” riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all’esecuzione del lavoro da svolgere;
- vagliare la fondatezza della richiesta di inserimento del nuovo profilo di ruolo;
- raccogliere la candidatura al profilo di ruolo e richiedere ai candidati la consegna di documenti volti alla propria identificazione;
- svolgere l’attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, l’età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l’orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il “profilo di ruolo” elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell’immigrazione;
- assicurare all’interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- con riferimento ai cittadini di stati terzi: verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro); acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa relativa all’orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- assumere o promettere l’assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;

- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Società;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

### **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** è fatto **obbligo** di:

- individuare i nuovi fornitori accertandosi che: l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) o risultante da analoghi sistemi informatici sia coerente con il bene/servizio richiesto; il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.; il possibile fornitore sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e, se del caso, fiscali, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova della predetta regolarità;
- definire in via preventiva il bene o servizio di cui approvvigionarsi, le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Società ha necessità di avvalersi e le caratteristiche professionali che devono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti, delle modalità con cui essi saranno forniti e del relativo prezzo;
- nei casi di fornitura di manodopera, accertarsi che la misura del prezzo della fornitura sia idonea a garantire il pagamento dei lavoratori secondo il CCNL di riferimento;
- scegliere i fornitori sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato e selezionato;
- con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare il rifornimento di carburante dei mezzi aziendali esclusivamente presso fornitori autorizzati mediante l'impiego della tessera legata al mezzo da rifornire;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

## **G.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, fermo quanto previsto nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, il Presidente del Consiglio di amministrazione invia all'Organismo di Vigilanza un report con:

- generalità del nuovo assunto;
- copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

## **G.8 Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole sopra indicate, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.